

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BELLA STORIA – LA NOSTRA FESTA DELLA REPUBBLICA” - ANNO 2026.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO

RENDE NOTO

che il Comune di Borgo Ticino, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 33 del 04/03/2026, intende individuare, con il presente Avviso, soggetti disponibili a sponsorizzare sponsor per la manifestazione denominata “BELLA STORIA – LA NOSTRA FESTA DELLA REPUBBLICA anno 2026”.

Ai fini del presente avviso, per "sponsorizzazione" si intende un contratto mediante il quale il Comune di Borgo Ticino (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (*sponsor*), il quale si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale o i propri loghi, marchi, prodotti o servizi, in abbinamento alla manifestazione in argomento. Con il presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito.

1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE)

Il Comune di Borgo Ticino, denominato “Amministrazione”, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di “sponsee”.

2. OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE – INIZIATIVE ED EVENTI CHE SARANNO OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto la manifestazione denominata “BELLA STORIA – LA NOSTRA FESTA DELLA REPUBBLICA anno 2026”

L'Amministrazione si riserva di apporre modifiche al programma degli eventi e/o alle date degli stessi. Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Le offerte di sponsorizzazione pervenute all'Amministrazione per effetto del presente Avviso non sono quindi da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.

3. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE E SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE

Le offerte di sponsorizzazione potranno consistere in sponsorizzazioni di natura finanziaria, sotto forma di erogazione economica, formulate in base alle seguenti tipologie:

- 1) **main sponsor**, definito come sostenitore dell'evento, con la facoltà di veicolare mediante gli stessi il proprio logo ed eventualmente un breve slogan pubblicitario attraverso i materiali divulgativi e promozionali di tutte le iniziative in programma, a fronte di un corrispettivo minimo di **€ 1.500,00**;
- 2) **sponsor standard**, ove lo sponsor intenda veicolare il proprio logo o simbolo in abbinamento agli eventi collaterali dell'evento, a fronte di un corrispettivo da **€ 500,00 fino a € 1.500,00**;
- 3) **co-sponsor**, ove lo sponsor intenda veicolare il proprio logo con un gazebo informativo della propria azienda o uno o più striscioni da affiggere durante la manifestazione, un corrispettivo minimo di **€ 100,00 fino a € 500,00**;

Gli importi sopra riportati devono intendersi IVA di legge esclusa (22%), pertanto l'offerta dovrà prevedere l'importo aggiuntivo del 22% rispetto al corrispettivo della sponsorizzazione.

L'Amministrazione, per ragioni di razionalità dell'azione amministrativa ed opportunità di evitare la sovrapposizione di sponsor concorrenti sui medesimi eventi, si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione inerenti lo stesso ambito.

Ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, l'Amministrazione si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di interesse generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi da guerra;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

4. DESTINATARI

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti, in possesso dei requisiti di ordine e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

5. PROFILI ECONOMICO — GIURIDICI

I rapporti tra l'Amministrazione, quale sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o altri strumenti analoghi;

L'offerente si impegna a mantenere ferma la propria proposta di sponsorizzazione, quale proposta contrattuale ai sensi degli articoli 1326 e 1329 del Codice Civile, per un periodo di 90 giorni, salvo variazioni concordate con l'Amministrazione comunale.

È in ogni caso vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.

6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE

L'Amministrazione si riserva di concordare quale controprestazione garantire al soggetto individuato come sponsor, tenendo conto di volta in volta dell'entità e della natura della sponsorizzazione, nonché delle caratteristiche dell'iniziativa sponsorizzata.

Le controprestazioni di interesse saranno indicate dal candidato sponsor nell'ambito della presentazione dell'offerta.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale, laddove le controprestazioni richieste non risultino per qualsiasi motivo attuabili, di proporre controprestazioni alternative, il cui rifiuto importerà la mancata accettazione dell'offerta di sponsorizzazione.

7. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR

Il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta entro il termine stabilito dal contratto di sponsorizzazione. In caso di mancato integrale utilizzo da parte del Comune di Borgo Ticino della somma corrisposta per la specifica iniziativa oggetto di sponsorizzazione, tale somma rimarrà a disposizione dell'Amministrazione, per altre iniziative di carattere culturale ludico e ricreativo, senza che lo sponsor possa avanzare alcuna pretesa al

riguardo.

In sede di presentazione dell'offerta e in quella di formalizzazione del rapporto, l'aspirante sponsor è tenuto ad indicare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché, ove richiesto, una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo. Eventuali materiali pubblicitari quali, a titolo esemplificativo, striscioni, bandiere, volantini dovranno essere forniti in tempo utile dallo sponsor, senza nessun onere a carico dell'Amministrazione.

Per il Comune di Borgo Ticino, ai sensi del DPR 633/1972, artt. 1, 4 e 11, l'operazione concernente la sponsorizzazione è soggetta ad IVA, in misura pari all'aliquota ordinaria applicata sul valore della prestazione dello sponsee.

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovranno pervenire via PEC all'indirizzo comune.borgoticino@legalmail.it, all'attenzione della Responsabile del Servizio Turismo.

Le proposte dovranno pervenire entro il giorno: **26/04/2026**.

La proposta dovrà recare nell'oggetto della PEC la dicitura: "AVVISO PER RICERCA DI SPONSOR PER EVENTI" La proposta, redatta in lingua italiana e conforme al MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE di cui all'**allegato A**) al presente avviso, dovrà essere sottoscritta (in forma digitale o olografa) da un legale rappresentante dell'offerente, allegando un suo documento di identità in corso di validità, e recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46- 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i seguenti contenuti:

- dati generali identificativi dell'offerente;
- proposta di controprestazioni a carico del Comune di Borgo Ticino nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente bando;

9. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Coerentemente con quanto previsto all'ultimo periodo dell'art. 2 del presente Avviso, la valutazione delle proposte non integra una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti:

- valutazione da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12 dell'ammissibilità e dell'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso, nonché della sua pertinenza con l'attività sponsorizzata;
- valutazione da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12 – che potrà a tal fine avvalersi del parere di dipendenti del Comune di Borgo Ticino esperti in materia – della congruità del valore economico delle controprestazioni richieste dallo sponsor rispetto al valore economico della prestazione offerta dallo stesso. Laddove non sia riscontrata detta congruità, le parti potranno concordemente ridefinire le controprestazioni dello sponsee secondo valori ritenuti congrui dall'Amministrazione. In mancanza di accordo in tal senso la proposta sarà considerata inidonea per mancanza di congruità economica.

Ai fini del giudizio di idoneità della proposta, l'Amministrazione potrà chiedere al proponente modifiche ed integrazioni della stessa.

Fatte salve le proposte già contrattualizzate nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 8, laddove dovesse verificarsi concorrenza o incompatibilità tra due o più proposte di sponsorizzazione, l'Amministrazione potrà avviare una negoziazione diretta con i proponenti al fine di verificare la possibilità di coesistenza delle proposte o di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività. A seguito di ciò, nel caso permanga la necessità di effettuare una selezione, la stessa sarà effettuata secondo il criterio del maggior valore economico della proposta di sponsorizzazione.

L'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, può comunque rifiutare un'offerta di sponsorizzazione ovvero revocarne l'affidamento, senza che lo sponsor possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo.

Qualora intervengano per qualsiasi motivo modifiche alla programmazione dell'evento oggetto di sponsorizzazione, le quali incidano sul contenuto di un contratto di sponsorizzazione già stipulato, le parti rinegozieranno l'accordo senza che comunque lo sponsor possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al contratto è il Comune di Borgo Ticino.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all'applicazione delle disposizioni suddette.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in caso di grave inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, il contratto di sponsorizzazione, potrà essere risolto.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è la Responsabile del Servizio Turismo Dott.ssa Elisa Sgobbi.

Per richiedere informazioni sarà possibile rivolgersi al 0321.90271 int. 1.

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Borgo Ticino.

13. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Novara.